



COMUNE DI MORUZZO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°79 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO COMUNALE
---------------------	----------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **ventinove 29-12-2020** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Straordinaria, seduta a Porte chiuse di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Montagnese Albina	Presente	Maiero Stefano	Presente
Di Stefano Enrico	Presente	Chittaro Walter	Presente
Liva Manuela	Presente	Crichiutti Mario	Presente
Zuliani Davide	Assente	Frongia Paolo	Assente
Driussi Renzo	Presente	Nguekeu Marcelline	Presente
Zoratti Elena	Assente	Padrini Stefano	Presente
Di Gallo Martina	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Assessori esterni: //

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra dott.ssa Montagnese Albina nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- l'articolo 20 comma 2 del TU impone la dismissione:
 - a) delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
 - b) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - d) delle partecipazioni in società che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000,00 con riferimento alle verifiche che si tengono negli anni 2018 e 2019);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- il medesimo art. 20 prevede la necessità di redigere un piano di razionalizzazione con la dismissione nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

RICORDATO inoltre che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 22/03/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- l'art. 26, comma 11, del TU stabilisce che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 64 dd. 20/12/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha condotto l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 che così può essere riassunta:

- a) il comune di Moruzzo risulta titolare di un'unica partecipazione societaria **diretta** nella società CAFC S.p.A. (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta ;
- b) il comune di Moruzzo, tramite la società CAFC S.p.A. possiede due partecipazioni societarie **indirette**:
 - b1) nella società Friulab s.r.l. che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
 - b2) nella società Banca di Cividale (società cooperativa per azioni) che non rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta e per la quale il C.d.A. di CAFC S.p.A. aveva comunque già deliberato la dismissione in data 22.09.2017

CONSIDERATO che, in base agli indirizzi impartiti dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, sono oggetto di comunicazione

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, quali i consorzi fra Enti Locali ecc...;

CONSIDERATO altresì che i medesimi indirizzi impartiti dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti specificano come l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

RILEVATA l'opportunità di approvare la relazione di che trattasi con riguardo all'atto approvato con propria deliberazione n. 64/2019 che, per ciò che riguarda la partecipazione indiretta in Banca di Cividale, prevedeva sostanzialmente la dismissione;

ACQUISITA la nota prot. 6901 del 19/10/2020 all'uopo trasmessa da CAFC s.p.a. laddove si specifica che CAFC, alla data del 31/12/2019 deteneva le seguenti ulteriori partecipazioni:

- Friulab srl, con quota pari a 81,40% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 81.400,00;
- Banca di Cividale S.c.p.a. con quota pari a 0,0049% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 2.514,00, per la quale il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato la dismissione in data 22/09/2017 e per la quale è stata avviata la conseguente procedura di vendita (la negoziazione delle azioni della Banca di Cividale Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto dalla Consob); tempistica di vendita è prevista entro il 2021;

PRESA VISIONE

- della Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20, comma 4 D.Lgs. 175/2016;
- del Piano di razionalizzazione inerente le partecipazioni societarie al 31.12.2019;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale illustra al consesso la proposta di deliberazione recante l'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette e indirette.

UDITO l'intervento del Consigliere Crichiutti, il quale ritiene paradossale che il Comune detenga partecipazioni in Banca Cividale e per contro non possa affittare gli immobili di sua proprietà; evidenzia, altresì, di aver sollecitato l'Ente a procedere con gli affitti, sollecito cui non ha fatto seguito alcuna azione concreta; chiede, altresì, ragguagli in ordine alle ragioni giustificanti il possesso da parte di CAFC di una partecipazione in Banca Cividale.

UDITO l'intervento del Vicesindaco, il quale spiega come la funzione precipua dell'Ente sia quella di erogare servizi pubblici locali e non di affittare immobili; in ogni caso la partecipazione in Banca Cividale è indiretta per l'Ente. Ad ogni buon conto, spiega il Vicesindaco, dai primi mesi del prossimo anno il Comune procederà ad affittare l'immobile comunale previa procedura ad evidenza pubblica. Quanto alla partecipazione indiretta in Banca di Cividale, non è dato sapere le ragioni di tale partecipazione, dovendosi ricondurre, conclude il Vicesindaco, a logiche di acquisto e di vendita proprie del mercato societario.

UDITO l'intervento del Consigliere Chittaro, il quale, in replica agli assunti del Consigliere Crichiutti, spiega come non sia compito dell'Ente acquistare immobili per lo svolgimento di attività di ristorazione e, in generale, per lo svolgimento di attività produttive; operazione quella di acquisto immobiliare, peraltro, vietata in assenza di motivate finalità di interesse pubblico.

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale rimarca come l'attività di agenzia immobiliare non sia contemplata nel novero delle funzioni dell'Ente ed aggiunge che è un dovere del Comune partecipare all'ente gestore di un servizio pubblico fondamentale, qual è l'acqua.

Con la seguente votazione, resa in forma palese il cui esito così si riporta:

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (Zuliani, Zoratti, Frongia)

Voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Crichiutti)

Contrari n. //

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il comune di Moruzzo risulta titolare di un'unica partecipazione societaria diretta nella società CAFC S.p.A. e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
3. di dare atto che il comune di Moruzzo, per il tramite della società CAFC S.p.A., al 31.12.2019 deteneva una partecipazione nella società Friulab s.r.l. con quota pari all'81,40% del capitale sociale, e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
4. di dare atto che il comune di Moruzzo, per il tramite della società CAFC S.p.A., al 31.12.2019 deteneva una partecipazione finanziaria in Banca di Cividale con quota pari a 0,0049% del capitale sociale (corrispondente ad un valore nominale di Euro 2.514,00=, per la quale il C.d.A. di CAFC s.p.a. ha già deliberato la dismissione in data 22.09.2017;
5. di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20, comma 4 D.Lgs. 175/2016, allegata al presente provvedimento sub A) e dello stesso parte integrante e sostanziale;
6. di approvare il Piano di razionalizzazione inerente le partecipazioni societarie al 31.12.2019, allegato al presente provvedimento sub B) e dello stesso parte integrante e sostanziale con le relative schede di sintesi.

Indi, stante l'urgenza di procedere, con successiva e separata votazione resa in forma palese il cui esito così si riassume:

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (Zuliani, Zoratti, Frongia)

Voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Crichiutti)

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

OGGETTO	Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to dott. ssa Montagnese Albina

IL Segretario Comunale
F.to dott.ssa Riotto Lucia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Riotto Lucia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Fattori Liliana

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 79 del 29-12-2020**

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 4.

COMUNE DI MORUZZO li 02-01-
2021

L' INCARICATO

F.to Tomada Dorotea Andreina

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 79 del 29-12-2020**

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Moruzzo detiene partecipazioni, dirette o indirette e determinazioni conseguenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-12-2020, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

COMUNE DI MORUZZO li 02-01-
2021

L'INCARICATO

F.to Tomada Dorotea Andreina